SOS CAMPERISTI

- la sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo
 esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura
 eccedente il proprio ingombro (art.185, c.2);
- nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe possono essere maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture (art.185, c.3);
- è vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art.185, c.4);
- nel Regolamento di Esecuzione del CdS sono stabiliti i criteri per la realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, dei suddetti impianti igienico-sanitari (art. 378);
- I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall'ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art.5, c.3);
- fuori dei centri abitati l'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art.5 c.3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (art.6 c.4 lett.b);
- esso può, inoltre, vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli (art.6 c.4 lett.d);
- esso può, infine, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di esse per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali o eventualmente altri mezzi appropriati, non meno di 48 ore prima (art.6 c.4 lett.f);
- nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all'art.6 c.4 (art. 7 c.1 lett.a);
- essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art.7 c.1 lett.e);
- essi possono, altresì, previa determinazione della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo (art.7 c.1 lett.f);
- essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185 (art.7 c.1 lett.h);

PRESO ATTO CHE

- con nota del 2 aprile 2007- prot. 0031543 del Ministero dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti Terrestri Direzione Generale per la Motorizzazione Divisione VIII a firma del Direttore Generale Dott. Ing. Sergio Dondolini (che si allega al presente ricorso), il Ministero ha assunto la propria posizione in materia di circolazione e sosta delle autocaravan, fornendo la corretta interpretazione e applicazione dell'art. 185 del Codice della strada;
- tale pronunciamento è stato emanato ai sensi dell'art. 5 del Codice della Strada e ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento di Esecuzione e attuazione e che, pertanto, tali interpretazioni sono frutto di un potere di direttiva concessa dalla legge (Codice della strada) al medesimo Ministero e, quindi, a tutti gli effetti vincolanti per gli enti proprietari delle strade come nel caso del comune di...........
- appare evidente come l' Ordinanza del Comune di che ha stabilito (indicare la limitazione ovvero il divieto di sosta apposto nei confronti delle autocaravan) appare illegittima in quanto in aperto contrasto con quanto stabilito dal Ministero dei trasporti con la nota sopra citata, alla pagina.....;
- considerata la natura amministrativa del ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203, codesto spettabile Ufficio
 è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di Codice della strada dettate dal Ministero dei Trasporti,
 quale organo dell' Amministrazione Statale preposto a fornire le indicazioni e le interpretazioni per la corretta applicazione del medesimo Codice;
- da un punto di vista sostanziale nonché formale, appare evidente l'illegittimità della sanzione in quanto applicata in base all'Ordinanza comunale palesemente "contra legem";

Per i motivi di fatto e le ragioni di diritto sopra riportate il sottoscritto CHIEDE la sospensione e l'a predetto verbale e quei consequenti provvedimenti che riterrà opportuno emettere.	annullamento del
il sottoscritto chiede altresì l'audizione personale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 204 del D.Lç	js. 285/92.
data	
	FIRMA

